



**FEDERAZIONE
LAVORATORI COSTRUZIONI**
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. **Genova**

CONTRATTO
20 luglio 1989
per la Provincia di Genova

INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI EDILI

7 ottobre 1987

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

— l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA, nella persona del suo Presidente sig. *Gianfranco Gadolla*, con la partecipazione della Commissione Sindacale composta dai Vice-presidenti sigg. prof. *Emilio Gambino*, ing. *Andrea Romanengo* e ing. *Davide Viziano* e dai sigg. *Natalino Costa*, geom. *Marcello Marzini*, geom. *Giuseppe Oliveri* e dott. *Pier Luigi Perri*, assistita dal dott. *Milo Durante* e dal dott. *Massimo Ceresa-Gastaldo*;

— l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA, rappresentata dal dott. *Fausto Gasparino*, con la partecipazione del dott. *Vito Garzilli*, rag. *Antonio Lupo* e ing. *Cesare Oliva*;

e, in ordine alfabetico

— la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale territoriale sig. *Salvatore Sorace* e dai Segretari sigg. *Francesco Atzori* e *Roberto Fusi*, e da una delegazione composta dai sigg.: *Lorenzo Bonaccini*, *Epifanio Gianni*, *Guerino Multari*, *Girolamo Fazzolari*, *Mario Dongu*, *Walter Caputo*, *Costanzo Luiu*, *Adriano Piccardo*, *Alessandro Santagostino*, *Raimondo Murgia*, *Cherubino Lazzari*, *Domenico Caroleo*, con la presenza della Segreteria regionale rappresentata dal Segretario Generale regionale sig. *Giovanni Foddai*;

— la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L., rappresentata dalla Segreteria Generale della provincia di Genova nella persona di *Antonio Perziano*, Segretario Generale; *Luigi Risoli*, Segretario Generale aggiunto; dai Segretari sigg. *Giuseppe Picciotto*, *Venanzio Maurici*; dal Segretario Generale del Tigullio sig. *Bruno Castagnasso* e dai Segretari *Ezio Chiesa* e *Adriano Capitani*; dalla delegazione del Tigullio: *Pietro Picone*; assistiti dal Funzionario sindacale: *Antonino Rodà*, e da una delegazione composta dai sigg.: *Salvatore Virga*, *Alberto Battaglia*,

Francesco Caternolo, Pasquale Zanza, Antonio Pontieri, Maurizio Spadafora, Calogero Tornambè, Enrico Donara, Luigi Mingacci, Aldo Giannotti, Gaetano Zaza, Gianna Calvelli, Bruno Giambarasi, Salvatore Genco, Vincenzo Andria, Maura Olmi, Domenico Varano, Umberto Deiana, Raffaele Lu Bello, Eugenio Altemani, con la presenza della Segreteria regionale nella persona del Segretario Generale regionale sig. Bruno Luppi;

— la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale provinciale sig. *Silvio Errico* e dai Segretari sigg. *Giorgio Landucci* e *Giuseppe Odifredi*, assistiti da una delegazione composta dai sigg.: *Rocco De Vita, Bruno Frongia, Elena Mutinelli, Flavio Guidi, Pietro Uboldi, Giorgio Cialfi, Francesco Moricca, Vittorio Fuoco, Alberto Drago, Mario Pilati, Elio Costa, Mario Dedola, Andrea Pinna, Antonio Buttitta, Carmine Ibba e Giuseppe Boi;*

visto

il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'edilizia, stipulato il 7 ottobre 1987,

si stipula

il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale 7 ottobre 1987 sopra menzionato, da valere per tutto il territorio della provincia di Genova per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimento di terra, cave di prestito, costruzioni stradali, ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, ecc., come elencate nella premessa del citato contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 e gli operai da esse dipendenti.

Dichiarazioni di parti a verbale

Dichiarazione di parte operaia:

i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti di cui in premessa dichiarano che il presente contratto non è applicabile a personale marittimo perché questo non è da esse rappresentato.

Dichiarazione di parte industriale:

la delegazione industriale dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti, salvo quelli muniti di libretto di navigazione o foglio di ricognizione, i cui rapporti di lavoro sono regolati da apposito contratto provinciale.

RAPPORTI SINDACALI

Le parti ritengono che, per quanto attiene specificatamente ai rapporti sindacali, sia opportuno qui di seguito richiamare le disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro, nel Contratto integrativo provinciale di lavoro, nella legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e nel Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, riguardanti l'espletamento del mandato delle R.S.A.:

C.C.N.L. 7/10/1987 - Art. 95 - Rappresentanze sindacali aziendali. Conciliazione controversie.

C.C.N.L. 7/10/1987 - Art. 5 - Orario di lavoro.

C.C.N.L. 7/10/1987 - Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

C.I.P.L. 20/ 7/1989 - Art. 15 - Ferie.

C.C.N.L. 7/10/1987 - Art. 85 - Alloggiamenti e cucine (Commissione di controllo mensa).

C.C.N.L. 7/10/1987 - Art. 31 - Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro (Regolamento art. 7 e art. 9 - 4° comma).

LETTERA DI INTENTI

Le parti si danno atto del carattere rilevante che assume il rilancio del settore delle costruzioni al fine della ripresa economica e dello sviluppo.

Ciò è maggiormente vero in una realtà come quella dell'area metropolitana genovese in cui i processi di ristrutturazione dell'apparato economico ed industriale inducano profondi bisogni di modificazioni urbanistiche che rispondano da una parte a nuove esigenze di sviluppo e dall'altra ad esigenze di una migliore qualità del vivere.

A fronte di tutto ciò è necessario un impegno comune affinché si affermi un diverso ruolo dei poteri pubblici nei confronti del settore, che assicuri operatività e programmazione.

In questo quadro assumono un'importante rilevanza i problemi relativi alla strumentazione urbanistica che va migliorata e resa più rispondente ai bisogni di una società dinamica.

In sede di sottoscrizione del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 le Organizzazioni Territoriali contraenti delineano le loro intenzioni:

- di dare rilievo prioritario ai problemi connessi con gli insediamenti di edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata, con la costruzione di quartieri integrati, con la realizzazione di infrastrutture sociali (viabilità, piani parcheggi, servizi), con la *ristrutturazione dei centri storici* e la riqualificazione delle zone di degrado e delle periferie urbane;
- di rivolgere il massimo impegno allo studio e all'attuazione di particolari progetti e di programmi di sviluppo, sorretti da finanziamenti privati, pubblici o misti, nell'ambito dei quali sia anche possibile l'adozione di procedimenti tecnologici avanzati come pure il rafforzamento delle iniziative già in atto tese a favorire le associazioni ed i consorzi fra imprese produttive;
- di sviluppare iniziative congiunte per fare affermare un'imprenditorialità fondata su capacità progettuali, organizzative e tecnologiche;

- di sviluppare congiuntamente tutti gli interventi che nell'ambito delle iniziative di cui ai punti precedenti possono conseguire il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali;
- di effettuare incontri fra le parti al fine di esaminare i programmi di cui sopra.

Le parti contraenti, inoltre, delineano la propria disponibilità, al fine di approfondire le componenti attinenti al fatto occupazionale e di meglio gestire la problematica relativa alla formazione professionale, a prendere in esame la dinamica relativa all'inquadramento dei lavoratori, in relazione all'evoluzione tecnologica in atto, prendendo in considerazione, quando ne sia necessario, le singole realtà produttive.

Di istituire un Gruppo di Lavoro Tecnico Paritetico allo scopo di acquisire elementi concreti sull'andamento del mercato del lavoro, anche con riferimento a dati specifici del collocamento in edilizia, con l'obiettivo di elaborare e perseguire soluzioni concordate per mantenere ed accrescere i livelli occupazionali. Tale Gruppo dovrà operare in stretto collegamento con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro che potrà avvalersi dei dati della Cassa Edile.

Per quanto attiene ai contenuti dell'art. 15 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 le parti concordano di adoperarsi affinché nell'esecuzione dei lavori, le imprese applichino integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nell'Accordo Provinciale di Categoria.

Le parti si danno atto che le imprese sono in ogni caso corresponsabili nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle eventuali imprese appaltatrici e subappaltatrici, dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi secondo le condizioni dalle stesse poste.

PREMESSA

Facendo riferimento al sistema di informazioni istituito con il Contratto Nazionale di Categoria 22 luglio 1979, si riporta quanto segue:

- A) Con periodicità semestrale, su richiesta dei sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali, per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Nel corso dello stesso incontro le organizzazioni dei datori di lavoro forniranno altresì, per la circoscrizione di propria competenza, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Le informazioni di cui sopra saranno per quanto possibile distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.

- B) Con periodicità semestrale, su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Re-

gione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:

- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.

INTERVENTI CONGIUNTI PRESSO LE P. A.

Premesso che le parti concordano:

- sul fatto che il rilancio del settore delle costruzioni assume un carattere rilevante al fine di favorire lo sviluppo della città, sia sotto il profilo di una ripresa delle attività economiche, che sotto il profilo occupazionale;
- sulla necessità di modificazioni urbanistiche che rispondano ai processi in atto di ristrutturazione dell'apporto economico industriale; modificazioni che consentano la fruizione di servizi ed infrastrutture efficienti sul territorio, in funzione di una più efficace politica di utilizzazione razionale dell'ambiente;
- sull'essenzialità di attivare, agli effetti di cui sopra, coerenti comportamenti delle parti sociali nell'ambito di un quadro di nuove relazioni industriali, al fine di rivendicare il ruolo di soggetti irrinunciabili nel dibattito sulla trasformazione della città;
- sul fatto che l'obiettivo comune alle parti della realizzazione di un maggiore sviluppo del settore si può raggiungere anche tramite iniziative congiunte presso le Pubbliche Amministrazioni, per favorire per quanto possibile l'attivazione di occasioni di lavoro per le imprese locali, l'incremento di occupazione della manodopera da esse dipendente, nonché una maggiore continuità dei flussi di finanziamento per il settore;

le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le P.A. al fine di ottenere quanto segue:

- a) che le stesse programmino adeguati investimenti per il settore e che tali investimenti abbiano completa attuazione senza dar luogo a residui passivi;
- b) che le stesse provvedano ad ottimizzare ed a rendere operanti ed efficaci gli strumenti di controllo della qualità del prodotto;
- c) che inoltre le stesse provvedano a mettere in atto gli strumenti più opportuni per velocizzare l'iter burocratico delle pratiche di competenza del settore, sia studiando forme di migliore collaborazione e coordinamento tra i singoli enti che permettano l'istituzione di uno « sportello unico », sia introducendo nelle procedure di autorizzazione l'istituto del silenzio - assenso;
- d) che sia sviluppato un sistema idoneo a favorire lo sviluppo del mercato locale ed incentivare l'incremento di occupazione in Liguria anche attraverso la revisione, la regolamentazione e la concreta attuazione del sistema degli albi delle imprese di fiducia delle P.A., ai quali le imprese locali potranno accedere ove risultino dotate dei necessari requisiti di qualità ed affidabilità, in riferimento ai disposti della legge 8 agosto 1977, n. 584 ed al regolamento per l'attuazione della normativa in materia di albo nazionale dei costruttori di cui al D.M. 9 marzo 1989, n. 172;
- e) che venga applicata la normativa relativa alle offerte anomale in modo da pervenire ad una calmierazione del mercato;
- f) di vigilare sulla continua, integrale applicazione delle norme relative all'antifortunistica e alle coperture contributive della manodopera impiegata in appalti pubblici;
- g) che le Amministrazioni appaltanti utilizzino, per quanto possibile, l'istituto della concessione per appalti di importo rilevante, così come normato dalla legge n. 80/87.

In particolare le parti si propongono di intervenire più specificatamente nei confronti:

— della Regione:

affinché la stessa provveda alla redazione di leggi che prevedano l'attivazione di provvedimenti a sostegno delle imprese del settore, anche in previsione dell'apertura delle frontiere comunitarie nel 1992, e per favorire una politica di innovazione tecnologica, di qualificazione professionale nel settore e di garanzia dell'incremento occupazionale;

— delle autorità centrali:

- a) per esigere flussi di finanziamento che integrino le risorse locali, per avere garanzie certe di portare a compimento opere di grande rilevanza progettuale e finanziaria quali, ad esempio:
 - Legge nazionale per la costruzione delle Metropolitane;
 - Legge per le Colomiane;
- b) per far sì che anche il settore edile abbia diritto alla fiscalizzazione degli « oneri sociali ».

AMBIENTE DI LAVORO

Le parti concordano sul fatto che occorre avviare una politica di intervento sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro, con iniziative concrete che consentano non soltanto il controllo sull'applicazione della normativa antinfortunistica nei cantieri, ma anche una diffusione della cultura della sicurezza ed il potenziamento degli strumenti di prevenzione.

Nel ribadire che l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza dei D.P.R. 27/4/1965, n. 547, 7/1/1956, n. 164, 19/3/1956, n. 302 e 19/3/1956, n. 303 concernenti le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle per l'igiene del lavoro, in modo particolare nell'ambito della realizzazione di grandi opere si interverrà, in funzione delle specifiche esigenze del cantiere ed in relazione ai disposti della corrispondente delibera della Giunta Regionale Ligure, per l'adozione preventiva dei piani generali per la sicurezza. Le imprese, fermo restando il disposto di cui all'art. 7 del Regolamento del Comitato Paritetico Territoriale, forniranno alle R.S.A. le opportune informative in merito ai summenzionati adempimenti relativi alle grandi opere.

Visite mediche

In collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale verrà predisposto ed attivato uno studio in materia di igiene del lavoro per sperimentare un sistema di visite di controllo a campione nei confronti dei lavoratori che effettuino lavorazioni « a rischio ».

Tale iniziativa si collegherà alle esperienze avviate dalle UU.SS.LL. nel settore edile relative alla « sperimentazione di un modello standardizzato di procedure omogenee di controllo sanitario su una popolazione esposta a più rischi lavorativi » e

terrà conto anche delle situazioni di rischio connesse all'impiego da parte degli impiegati dei video-terminali, anche alla luce delle risultanze dell'analisi della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro presso il Ministero del Lavoro (art. 393 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Comitato paritetico

Le parti convengono sul fatto che è essenziale riportare l'attività del Comitato Paritetico Territoriale di Genova e Provincia per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro in edilizia ai livelli di qualità ed efficienza previsti all'atto della sua costituzione, per far sì che lo stesso diventi efficace mezzo per verificare sia le situazioni operative in termini di rispetto delle normative in materia di igiene, ambiente di lavoro ed antinfortunistica, sia il sistema dei subappalti e la connotazione dei lavoratori ivi impegnati.

Per il raggiungimento di tali obiettivi le parti ritengono indispensabile procedere entro il dicembre 1989 ad una revisione totale, sotto il profilo strutturale e funzionale, del Comitato, ed alle conseguenti modificazioni del Regolamento, secondo le seguenti linee di indirizzo:

- 1) Istituzione della figura del Presidente (di nomina imprenditoriale) e di un Vicepresidente (di nomina sindacale), lasciando inalterata la pariteticità dell'Organo Direttivo.
- 2) Segretario scelto di comune accordo dalle parti, nel rispetto di criteri di professionalità.
- 3) Tecnici scelti di comune accordo, direttamente dipendenti dal Comitato e facenti capo per quanto riguarda l'attività nel territorio alla Segreteria.
- 4) Meccanizzazione delle procedure e messa a regime di un meccanismo di censimento sugli appalti e subappalti.

Le parti concordano altresì sull'opportunità di attribuire al Comitato competenza in materia di consulenza tecnica alle imprese per la predisposizione dei piani generali preventivi della sicurezza.

Al Comitato verrà inoltre affidato, con il supporto dell'Ente Scuola Edile Genovese, il compito di organizzare e svolgere corsi per la formazione sull'antinfortunistica rivolti alle rappresentanze sindacali aziendali, che godranno di particolari facilitazioni per accedere ai corsi.

ART. 1 QUALIFICHE

Per quanto riguarda le qualifiche si fa riferimento a quelle specificate nell'art. 79 del Contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 e si conviene inoltre che:

- a) Soddisfatte le condizioni di cui al vigente Contratto Nazionale di categoria, sono operai specializzati o qualificati, gli operai in possesso di regolare certificato dell'Ente Scuola « Scuola Edile Genovese » a norma dello Statuto dello stesso;
- b) le tre categorie già esistenti per gli operai specializzati (decoratore, riquadratore, stuccatore; scalpellino; muratore specializzato e carpentiere specializzato) vengono uniformate a quella dell'operaio specializzato. Il minimo di paga base adottato per tale unica categoria è quello dell'operaio specializzato;
- c) per gli addetti ai lavori in aria compressa si conviene quanto segue:
 - 1) sono operai specializzati:
 - Capo-sciolta* - lavora a capo della squadra entro il cassone. In aggiunta alla retribuzione per il lavoro effettuato riceverà la paga di un'ora comprensiva di ogni indennità.
 - Campanaro* - lavora nella campana addetto alla manovra del verricello ed allo scarico dei secchioni di materiale nelle pipe interne.
 - Minatore* - lavora entro il cassone con le mansioni specificate per detta qualifica nel contratto nazionale.
 - Fochino* - id. id. id.
 - 2) sono operai qualificati:
 - Scarichino o secondo campanaro* - lavora nella campana in aiuto al campanaro per lo scarico dei secchioni di materiale nelle pipe interne.
 - Rigolista* - lavora entro il cassone addetto allo scavo della « rigola », ossia lungo e sotto il tagliante perimetrale.
 - Minatore* - lavora entro il cassone con le mansioni specificate per detta qualifica nel contratto nazionale.
 - Pipista* - lavora all'esterno della campana per lo scarico del materiale depositato nelle pipe.
 - 3) operai comuni:
 - Cassonista semplice* - lavora entro il cassone, addetto al caricamento e attacco dei secchioni di materiale, allo scavo

semplice (non in rigola) di materiale sciolto, senza l'uso di mazze-punte o attrezzi meccanici, ed al suo trasporto a mezzo carriola o carrello.

- d) Visto l'art. 79 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 che prevede nelle declaratorie esemplificative delle categorie relative a « operai specializzati » ed « operai qualificati » le qualifiche « *pavimentatore* », « *posatore di rivestimenti* » e « *mosaicista* », specificandone le relative mansioni, ed in considerazione della particolare situazione esistente nella provincia di Genova, le parti convengono che i lavoratori sopraelencati, che vengano adibiti promiscuamente alle mansioni inerenti alle due categorie (operai specializzati ed operai qualificati) siano classificati, ai sensi dell'art. 79 del contratto nazionale di categoria sopra richiamato, nella categoria superiore (operai specializzati), percepiscono la relativa retribuzione.

Chiarimento a verbale

L'operaio ha diritto alla retribuzione stabilita per la qualifica (operaio specializzato, qualificato, operaio comune) indicata nella richiesta di assunzione fatta dall'Impresa a norma dell'art. 13, 1° comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

All'operaio che venisse adibito a mansioni che comportano l'inquadramento in una qualifica superiore a quella indicata nella richiesta di assunzione, è dovuta la retribuzione corrispondente a detta qualifica superiore.

Nel caso in cui non risultasse dalla richiesta di assunzione l'indicazione della qualifica, all'operaio stesso competerà la retribuzione corrispondente alla qualifica professionale più favorevole risultante dal libretto di lavoro nell'ultimo biennio.

ART. 2

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 5 del contratto nazionale di categoria 7 ottobre 1987 si conviene che l'orario normale di lavoro, per la provincia di Genova, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario normale di lavoro, nei limiti settimanali sopra previsti, è, compatibilmente con impellenti esigenze tecnico-produttive delle aziende, ripartito su 5 giorni lavorativi, con un massimo di 9 ore giornaliere di lavoro, che debbono

essere concordate tra la direzione aziendale, da una parte, e le rappresentanze sindacali di cantiere dall'altra, in modo da lasciare il personale libero nella giornata di sabato. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, o custodia valgono le norme dell'art. 6 del predetto contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987.

Nei limiti e nelle facoltà previste dalle disposizioni dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1555, e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari come sopra concordati, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive di cui all'art. 20 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987.

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

- a) permessi individuali per complessive 40 ore, a decorrere dal 1° gennaio 1989;
- b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.

I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 44 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del contratto nazionale di categoria 7 ottobre 1987, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 56 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989. Per gli operai di cui alla lettera c) del citato art. 6 i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 67 ore a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti, nonché per congedo matrimoniale.

Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del c.c.n.l. nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai di cui alla lettera c) dell'art. 6 nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore di cui al terzo comma del presente articolo è corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corri-

sposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 4) dell'art. 26 del Contratto Nazionale di Categoria 7 ottobre 1987 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa è pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.

L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 del C.C.N.L. maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 19 del C.C.N.L.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al terzo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione da parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo favore.

Per le ore di lavoro ordinario in tal modo prestate, resta fermo l'accantonamento di cui all'art. 19 del C.C.N.L.

L'attuazione di quanto previsto nella lettera b) e nel sesto comma del presente articolo presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore.

Ai lavoratori turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera b) spettano permessi individuali per complessive 80 ore, con decorrenza dal 1° gennaio 1989. Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di un'ora ogni 22 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato a decorrere dal 1° gennaio 1989. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma della presente lettera.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle sei festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre mediante l'accantonamento di cui all'art. 19 del C.C.N.L.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

In presenza di grandi opere pubbliche e private infrastrutturali (metropolitane, lavori portuali, autostradali, etc.) ed ove sussistano condizioni di carattere tecnico-organizzativo, si potrà procedere, di comune accordo delle parti contraenti, a specifiche distribuzioni degli orari di lavoro in grado di favorire insieme ad una maggiore produttività un acceleramento dell'esecuzione delle opere ed un incremento dell'occupazione.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti anche attraverso l'articolazione dell'orario di lavoro su più turni e/o realizzando, ove possibile, la programmazione di calendari annui.

Analoghe distribuzioni degli orari di lavoro saranno concordate, con riguardo alle grandi opere di cui sopra, per le lavorazioni pesanti o nocive.

ART. 3

MINIMI DI PAGA

In relazione all'art. 11 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 i minimi di paga base valevoli per tutto il territorio della provincia di Genova sono i seguenti:

	1/10/1987	1/1/1990 (*)
A) OPERAI DI PRODUZIONE		
Operaio di IV livello	Lit. 3.271,60	3.530,55
Operaio specializzato	» 3.037,91	3.278,38
Operaio qualificato	» 2.734,12	2.950,54
Operaio comune	» 2.336,86	2.521,83
B) CUSTODI, GUARDIANI, PORTINAI, FATTORINI, USCIERI e INSERVIENTI (art. 6)	» 2.103,17	2.269,65
C) CUSTODI, PORTINAI, GUARDIANI CON ALLOGGIO (art. 6)	» 1.869,49	2.017,46

(*) Per le aziende associate all'Intersind trova applicazione il Protocollo 7 ottobre 1987.

Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

Si conferma che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 3 dicembre 1923, n. 2627, e in successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa.

ART. 4

INDENNITA' DI CONTINGENZA

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli accordi nazionali e provinciali vigenti, stipulati fra le organizzazioni competenti, nonché a quanto disposto dall'art. 11 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987.

ART. 5

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento all'art. 12 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 l'Indennità Territoriale di Settore per la provincia di Genova viene fissata nelle seguenti misure:

		1/7/1989	1/12/1989
Operaio IV livello	Lit.	1.218,34	1.349,21
Operaio specializzato	»	1.141,39	1.262,90
Operaio qualificato	»	1.029,49	1.138,85
Operaio comune	»	899,07	992,54
Custode lett. B)	»	805,40	899,53
Custode lett. C)	»	711,74	786,52

ART. 6

INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dal 1° ottobre 1980 è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità è stabilita dal 1° luglio 1989 in Lire 2.350 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l'erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata esclusivamente ai fini di calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso.

La misura di tale indennità sarà aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti nel costo preso a riferimento.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto integrale degli operai con mezzi propri. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore individuali preesistenti.

Nota a verbale

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi ragione.

ART. 7

MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Le imprese, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri ed alle condizioni oggettive in cui essi vengono ad operare, in cantieri che abbiano almeno 15 lavoratori, provvederanno affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga istituito un servizio di mensa per il confezionamento e la distribuzione dei pasti. Ove ciò non si renda possibile l'impresa provvederà mediante il ricorso a servizi esterni, anche tramite convenzioni stipulate con trattorie, a garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.

Il pasto sarà costituito in tutti i casi da: primo piatto, secondo piatto, frutta, pane e bevanda (1/2 litro acqua minerale).

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo, troveranno attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura di 5/6 a carico del datore di lavoro ed 1/6 a carico del lavoratore.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 85 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva pari a Lit. 4.000 giornaliera.

Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e soltanto se la relativa erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo delle indennità di anzianità e di preavviso.

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore ad otto ore, l'indennità competerà in misura pari ad 1/8 del valore giornaliero e per ogni ora di lavoro normale effettivo, soltanto nei seguenti casi:

- a) qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a 4 ore;
 - b) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di cui all'art. 2 del presente contratto, per cause dipendenti dalla volontà del lavoratore (escluso il caso di permessi);
 - c) qualora la prestazione lavorativa sia pari o superiore a 4 ore ma non raggiunga l'orario normale di cui all'art. 2 del presente contratto, per cause indipendenti dalla volontà delle parti per le quali si è previsto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni; in tale caso resta a carico del datore di lavoro la differenza tra la misura giornaliera più sopra prevista e la quota a carico della predetta Cassa Integrazione Guadagni;
- in tutti gli altri casi di prestazione lavorativa inferiore alle otto ore giornaliera l'indennità competerà nella misura giornaliera. Il suaccennato criterio di ragguaglio ad ora sarà adottato per il relativo computo ai fini dell'indennità di anzianità e di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui al

primo comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte o di comprovate condizioni di salute.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti all'atto della firma del presente contratto.

ART. 8

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 21 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, sono considerati lavori speciali disagiati e compensati con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate (calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sulla paga di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:

Gruppo A)

- 1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 5%
- 2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
- 3) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente con vapore e con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%
- 4) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa, oppure con l'impiego di sostanze nocive, per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%

5) Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango	12%
6) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario	15%
7) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	15%
8) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	17%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento	17%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	20%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	20%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 50% ed oltre	22%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	23%
14) Lavori in acqua o con i piedi immersi nel calcestruzzo (per lavori in acqua o con i piedi immersi nel calcestruzzo devono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a operare con i piedi immersi dentro l'acqua o il calcestruzzo di altezza superiore a cm. 12)	28%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta	35%
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso	35%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.	35%
18) Lavori per fognature nuove in galleria	35%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3	35%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	40%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.	40%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti	55%

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Gruppo B)

Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	46%
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione	26%
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%

Gruppo C)

Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m.	54%
b) da oltre 10 a 16 m.	72%
c) da oltre 16 a 22 m.	120%
d) oltre 22 m.	180%

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno,

sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

Gruppo D)

Costruzione di linee elettriche e telefoniche:

Agli operai addetti alla costruzione, di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, sarà corrisposta una indennità del 15% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sulla indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. L'indennità suddetta assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

ART. 9

INDENNITA' PER LAVORI MARITTIMI

Con riferimento ai lavori di cui al gruppo D dell'art. 21 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, si stabilisce quanto segue:

a) Rischio mine.

Al personale che si trova su natanti in zone dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, va corrisposta una maggiorazione del 6% (sei per cento) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.

b) Trasferimento di natanti.

Il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che sia per

disposizione del Codice della Navigazione posto in ruolo di personale navigante, ne seguirà le relative norme contrattuali per la sola durata del trasferimento.

Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro, e che non sia per disposizione del Codice della Navigazione posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

c) Lavori fuori porto.

Al personale che si trova su natanti fuori del porto o di un bacino protetto, sarà corrisposta una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sulla paga base di fatto, l'indennità di contingenza e l'indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, limitatamente alle ore trascorse dall'uscita dal porto o dal bacino protetto al rientro in esso.

d) Al personale che si trova su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo trascorsa sul natante stesso.

e) La maggiorazione per rischio mine di cui al comma a), è cumulabile con una delle due maggiorazioni previste dai commi b) e c).

ART. 10

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 24 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, si stabilisce quanto segue:

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1.000 (mille) metri di altezza sul livello del mare, verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una indennità aggiuntiva dell'8% (otto per cento) da calcolarsi sulla paga base di fatto, l'indennità di con-

tingenza e l'indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Tale indennità non sarà corrisposta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a percorrere oltre due km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

L'indennità di cui sopra va corrisposta fermo restando quanto previsto dall'art. 85 (alloggiamenti e cucine) del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 in quanto applicabile.

ART. 11

TRASFERITA

Con riferimento all'art. 22 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, si stabilisce quanto segue:

All'operaio comandato a compiere lavori in cantieri situati oltre i confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto verranno corrisposti i seguenti compensi:

a) le ore impiegate nel viaggio saranno compensate con un importo corrispondente a quanto spetterebbe al lavoratore se le ore impiegate sul mezzo di trasporto fossero state impiegate sul posto di lavoro, con gli importi e le modalità previste dalle vigenti tabelle di retribuzione;

b) se l'operaio è costretto a pernottare fuori sede verrà indennizzato totalmente delle spese sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

I compensi di cui sopra non saranno corrisposti ai lavoratori che hanno residenza nel Comune ove si effettua il lavoro.

Chiarimento a verbale

Le parti di cui in premessa, stipulanti il presente contratto integrativo, dichiarano quanto segue:

a) agli effetti del presente articolo tutto l'ambito del porto di Genova, con la sola esclusione della diga foranea, si intende « dentro i confini territoriali del Comune di Genova »;

b) nessun rimborso di spese per vitto sarà corrisposto all'operaio comandato fuori sede, qualora questi debba consumare un solo pasto, per cui è già prevista la corrispondente indennità sostitutiva di mensa, purché la trasferta non comporti un mutamento delle normali abitudini di vita del lavoratore;

c) le ore impiegate nel viaggio per gli scopi di cui al presente articolo saranno retribuite senza maggiorazione di straordinario.

ART. 12

ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento all'art. 40, secondo comma, lett. c), del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, l'impresa è tenuta a fornire agli operai gli attrezzi di lavoro.

ART. 13

VESTIARIO

Ai lavoratori che hanno maturato un'anzianità di settore di 400 ore nei 6 mesi precedenti o di 600 ore nei 12 mesi precedenti, ore calcolate con gli stessi criteri della maturazione dell'A.P.E., la Cassa Edile fornirà e procederà alla distribuzione del seguente vestiario:

- una tuta ed un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nel mese di maggio;
- una tuta invernale ed un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche nel mese di ottobre.

Per sostenere tale onere è costituito un fondo a totale carico delle aziende, nella misura dello 0,80% calcolato su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore; salvo verifica nell'intesa che tale misura sia adeguata all'impegno di che trattasi, potendo la stessa variare sia in più che in meno.

ART. 14

**DIVIETO DI INTERPOSIZIONE
NELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE
E DIVIETO DI COTTIMISMO**

Con riferimento all'art. 15 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, si richiama di seguito espressamente il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che stabilisce: « I prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dall'articolo medesimo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze degli imprenditori che effettivamente abbiano utilizzato le loro prestazioni ».

ART. 15

FERIE

Con riferimento all'art. 16 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, si conviene che del periodo feriale le imprese concederanno due settimane di ferie continuative nel mese di agosto. Un'altra settimana di ferie potrà essere concessa nello stesso mese a meno che non ostino ragioni di carattere tecnico-produttivo.

Fra la direzione aziendale, da una parte, e la rappresentanza sindacale di cantiere, dall'altra, potrà essere concordato che del periodo feriale maturato da singoli lavoratori possa essere concessa un'altra settimana di ferie in coincidenza con le festività natalizie e di fine anno.

Le imprese potranno derogare all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo nel caso di lavoro di manutenzione industriale, di lavori marittimi idraulici, di lavori speciali e di lavori di pronto intervento. Per i lavori autostradali, nel caso di particolari esigenze tecnico-produttive, fra la direzione aziendale, da una parte, e la rappresentanza sindacale di cantiere, dall'altra, potranno essere concordate deroghe alla norma di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 16

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 19 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, la misura complessiva della percentuale sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile medio od effettivo di cottimo, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1989 nel 23,00% (ventitré per cento).

Le suddette percentuali risultano così composte:

— Ferie	8,50%
— Gratifica natalizia	10,00%
— Riposi annui	4,50%
	—————
totale	23,00%

Le imprese sono tassativamente tenute a versare l'importo della suddetta percentuale alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza con le modalità con la stessa convenute dalle parti di cui in premessa, stipulanti il presente contratto integrativo. Detto versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce.

Al momento in cui gli operai chiedono ed ottengono dall'impresa di usufruire delle ferie è consentito loro di prelevare dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, tramite l'impresa, una somma pari all'importo delle ferie maturate. Detta somma verrà versata all'operaio all'inizio delle ferie.

Agli effetti del presente articolo e date le finalità per le quali è accantonata la percentuale, è fatto esplicito divieto alle imprese di corrispondere la percentuale stessa direttamente agli operai interessati ed a questi ultimi di rivolgere richiesta in tal senso alle imprese stesse.

ART. 17

CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza costituita a decorrere dal 1° dicembre 1958, è regolata dall'apposito Statuto sottoscritto dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Genova e Associazione Sindacale Intersind delegazione di Genova, da una parte, e Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alla FeNEAL, FILCA e FILLEA, dall'altra.

Il contributo di cui all'art. 38 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, è fissato nella misura complessiva del 3%, di cui 5/6 (pari al 2,50%) a carico del datore di lavoro e 1/6 (pari allo 0,50%) a carico del lavoratore.

Il contributo di cui al precedente comma è calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

La quota a carico del prestatore d'opera deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa — insieme alla quota a proprio carico — con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale di cui all'art. 16 del presente contratto.

Per versamento ritardato, sia della percentuale che del contributo di cui anzi, l'impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l'interesse di mora del 13% annuo.

L'esercizio finanziario della Cassa, anche agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie, ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Le Associazioni sindacali di cui in premessa, stipulanti il presente contratto, si riservano di approvare per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 lett. a) commi 13 e seguenti, del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Comitato di Gestione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Comitato di Gestione, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni medesime.

Le Associazioni sindacali di cui in premessa, stipulanti il presente contratto, si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987 e dal presente contratto integrativo. Inoltre daranno atto degli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale tali protocolli formeranno parte integrante.

* * *

La dichiarazione scritta di adesione al contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza — da rilasciarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 lett. b), del richiamato contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima — è raccolta da quest'ultima, in via generale, all'atto del primo pagamento agli operai delle somme accantonate per ferie.

La Cassa Edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno ad essa successivamente, al momento stesso della loro iscrizione.

Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono stabilite dalla Cassa Edile, d'accordo con le Associazioni sindacali di cui in premessa, stipulanti il presente contratto.

Le parti concordano che la Cassa Edile fornisca alle medesime le stesse informazioni che essa è tenuta a fornire alla Commissione Nazionale Paritetica per la Cassa Edile di volta

in volta che la stessa svolgerà le proprie indagini periodiche, senza ulteriori aggravii di costo.

A titolo esemplificativo, la Cassa Edile fornirà le informazioni relative a:

- numero addetti per impresa e qualifiche;
- natura giuridica dell'impresa;
- numero di imprese iscritte alla Cassa Edile ed elenco delle stesse;
- ore di lavoro eseguite;
- durata media dei rapporti di lavoro;
- incidenza malattie, infortunio;
- fasce di età dei lavoratori;
- contratto di apprendistato.

Le parti inoltre si impegnano a verificare nell'ambito della Cassa Edile la possibilità di mutualizzare le 150 ore relative al diritto allo studio (ex art. 87 c.c.n.l. 7 ottobre 1987).

Nell'ambito della Cassa Edile le parti approfondiranno la possibilità di erogare l'indennità di infortunio di cui al punto b) dell'allegato E) del c.c.n.l. 7 ottobre 1987, alla fine di ogni mese.

ART. 18

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con specifico riferimento all'art. 30 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, stabilito nella misura del 6% a far data dal 1° gennaio 1981, deve essere calcolato sulla paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con le modalità indicate dalla stessa, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal regolamento di

attuazione dell'art. 30 del citato contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987.

Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio come sopra affidato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza sono contenute in uno speciale protocollo sottoscritto dalle Associazioni stipulanti il presente contratto. Le Associazioni anzidette si riservano, qualora necessario, di definire, con successivo protocollo, la composizione ed i compiti degli eventuali organi di amministrazione e di controllo preposti alla speciale gestione.

ART. 19

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

L'attività dell'Ente - Scuola « Scuola Edile Genovese » è regolata dall'apposito Statuto sottoscritto dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali della provincia di Genova e Associazione Sindacale Intersind delegazione di Genova, da una parte, e Organizzazioni Sindacali provinciali aderenti alla FeNEAL, alla FILCA ed alla FILLEA, dall'altra, il 20 aprile 1976.

Il contributo, a carico delle imprese di cui al IV comma dell'art. 88 del contratto nazionale di categoria — stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti all'Ente — è fissato nella misura dell'1%.

Il contributo di cui al precedente comma viene calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Il pagamento del contributo verrà effettuato attraverso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con le modalità dalla stessa indicate.

Le parti convengono che le caratteristiche generali dell'edilizia richiedono interventi di formazione sempre più concretamente finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali attraverso precise esperienze di alternanza formazione-lavoro:

- che si rende sempre più necessario sviluppare l'intervento formativo in favore dei giovani che trovano occupazione nel settore edile, favorendone la crescita professionale e la permanenza nel settore stesso.

Considerato che:

- i contratti di formazione e i rapporti di lavoro regolati da disposizioni legislative e contrattuali in materia di apprendistato hanno bisogno di strutture attrezzate e finalizzate alla formazione professionale per appoggiare ed integrare opportunamente l'opera di addestramento effettuato in azienda;
- che lavoro e studio vanno intesi come momenti interdipendenti della produzione;
- che per mantenere all'interno del settore la giovane generazione è necessario premiare la crescita professionale;
- che diventa sempre più urgente istruire i giovani attraverso l'accrescimento polivalente della base operativa e conoscitiva.

Le parti concordano di costituire una commissione di studio che deve approfondire i temi inerenti al mercato del lavoro in edilizia al fine di pervenire ad un accordo che colleghi organicamente i contratti di formazione lavoro ed apprendistato alla formazione professionale svolta dalla Scuola Edile Genovese.

Nota a verbale

Per quanto concerne l'addestramento professionale le aziende associate all'Intersind riconfermano il loro impegno a porre in essere quanto disposto dalla legge e dagli accordi già sottoscritti in materia dalle parti.

ART. 20

QUOTE D'ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 38 lett. c) VI comma del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, la quota territoriale di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Genova, è fissata nella misura paritetica dello 0,50%, da calcolarsi sugli stessi elementi (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche il minimo contrattuale di cottimo) della retribuzione assoggettata al contributo di spettanza della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza di cui all'art. 17 del presente Contratto integrativo, a partire dal 1° giugno 1986.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga unitamente al contributo da essi dovuto alla Cassa Edile suddetta.

Le quote territoriali di adesione contrattuale devono essere versate alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con le modalità dalla stessa indicate, in una con il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi del sopra richiamato art. 17 del presente contratto.

Le modalità da seguire per la ripartizione in misura paritetica (50% all'Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova e 50% alle Organizzazioni dei Lavoratori congiuntamente fra loro — Sindacati provinciali aderenti alla FeNEAL, FILCA e FILLEA) delle quote in parola, fra le Associazioni sindacali che sottoscrivono il presente contratto, sono fissate dall'accordo sottoscritto, tra le stesse Associazioni sindacali e la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, il 13 luglio 1965.

Oltre alle quote di cui sopra è dovuta, dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 38 lett. c) 2° comma del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, la quota nazionale di adesione contrattuale, nella misura dello 0,15% a carico dei datori di lavoro e dello 0,15% dei prestatori d'opera. Tale indennità deve calcolarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, ossia gli stessi elementi della retribuzione assoggettati al contributo di spettanza della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.

L'importo della quota nazionale di adesione contrattuale a carico dei prestatori d'opera è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato — unitamente alla quota a suo carico — alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo o secondo altre eventuali modalità che, in seguito, indicasse la stessa Cassa Edile.

* * *

Per le aziende a partecipazione statale, aderenti all'Intersind, la materia di cui al presente articolo forma oggetto di separata regolamentazione concordata tra la predetta Associazione sindacale Intersind e le Organizzazioni nazionali dei Lavoratori firmatarie del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987.

ART. 21

QUOTE SINDACALI

In riferimento all'art. 39, primo comma, del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, i prestatori d'opera potranno cedere all'organizzazione sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, l'importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi per ferie, gratifica natalizia, festività presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso — cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza — sono stabilite con l'apposita convenzione del 15 novembre 1973, sottoscritta dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

ART. 22

AMBIENTE DI LAVORO E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

a) Con riferimento all'art. 85 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, fermo restando quanto previsto dall'articolo stesso, si precisa che i cantieri — indipendentemente dal numero dei lavoratori presenti — devono essere provvisti di un locale da adibirsi a refettorio. Tale locale dovrà essere mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di personale in numero sufficiente.

L'imprenditore è tenuto altresì a provvedere affinché il locale sia opportunamente riscaldato, a dotare il locale stesso di apposito scaldavivande ed a fornire il necessario combustibile.

b) Secondo quanto disposto dalla legge n. 300 del 20/5/1970, che assegna alle rappresentanze dei lavoratori il diritto di promuovere ricerche, elaborazioni ed attuazioni delle misure idonee per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, verranno attuate indagini ed accertamenti sull'ambiente

di lavoro in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 35 e dalla legge nazionale n. 833 che disciplina l'intervento dei preposti servizi nel campo della medicina preventiva.

c) Con riferimento all'art. 31 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, è costituito il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro per la provincia di Genova.

La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato sono stati definiti, con accordo del 26/9/1980 tra le parti stipulanti il presente Contratto Integrativo, nel Regolamento allegato (Allegato B) che fa parte integrante del presente contratto.

Al finanziamento di detto Comitato sarà provveduto con il versamento dello 0,20% a carico delle imprese su apposito conto della Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Il contributo, di cui al precedente comma, viene calcolato su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo. Esso contributo è in vigore dal 1° gennaio 1981.

ART. 23

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Qualora le imprese non inoltrino nei termini la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, e se dagli inadempimenti ad esse imputabili derivi la perdita totale o parziale del diritto dei lavoratori al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori stessi hanno diritto di pretendere direttamente dall'impresa tale trattamento.

A decorrere dal 1° giugno 1976, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio — sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non

continuativi di sospensioni o riduzioni — l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS, l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

Dichiarazione comune

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.

ART. 24

LAVORATORI STUDENTI

Le norme di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere applicate anche ai lavoratori che frequentano i corsi di formazione professionale gestiti dall'Ente - Scuola « Scuola Edile Genovese ».

ART. 25

MULTE E TRATTENUTE

Con riferimento all'art. 91 del contratto nazionale di categoria del 7 ottobre 1987, i proventi delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati all'Ente Scuola « Scuola Edile Genovese » tramite la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

ART. 26

INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

ART. 27

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova il 1° luglio 1989 ed hanno la durata e la scadenza che, per i contratti integrativi provinciali, saranno fissate in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1987.

INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI

Art. 1	Qualifiche	pag. 13
» 2	Orario di lavoro	» 14
» 3	Minimi di paga	» 17
» 4	Indennità di contingenza	» 18
» 5	Indennità territoriale di settore	» 18
» 6	Indennità di trasporto	» 19
» 7	Mensa ed indennità sostitutiva di mensa	» 19
» 8	Lavori speciali disagiati	» 21
» 9	Indennità per lavori marittimi	» 24
» 10	Indennità per lavori in alta montagna	» 25
» 11	Trasferta	» 26
» 12	Attrezzi di lavoro	» 27
» 13	Vestiario	» 27
» 14	Divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative e divieto di cottimismo	» 28
» 15	Ferie	» 28
» 16	Accantonamenti presso la Cassa Edile	» 29
» 17	Cassa Edile	» 30
» 18	Anzianità professionale edile	» 32
» 19	Addestramento professionale	» 33
» 20	Quote d'adesione contrattuale	» 34
» 21	Quote sindacali	» 36
» 22	Ambiente di lavoro e Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro	» 36
» 23	Cassa integrazione guadagni	» 37
» 24	Lavoratori studenti	» 38
» 25	Multe e trattenute	» 39
» 26	Inscindibilità delle disposizioni contrattuali	» 39
» 27	Validità, decorrenza e durata	» 39

INDICE ALFABETICO DEGLI ARTICOLI

Accantonamenti presso la Cassa Edile	art. 16	pag. 29
Addestramento professionale	» 19	» 33
Ambiente di lavoro e Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro	» 22	» 36
Anzianità professionale edile	» 18	» 32
Attrezzi di lavoro	» 12	» 27
Cassa Edile	» 17	» 30
Cassa integrazione guadagni	» 23	» 37
Divieto di interposizione nelle prestazioni lavorative e divieto di cottimismo	» 14	» 28
Ferie	» 15	» 28
Indennità di contingenza	» 4	» 18
Indennità di trasporto	» 6	» 19
Indennità per lavori in alta montagna	» 10	» 25
Indennità per lavori marittimi	» 9	» 24
Indennità territoriale di settore	» 5	» 18
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali	» 26	» 39
Lavoratori studenti	» 24	» 38
Lavori speciali disagiati	» 8	» 21
Mensa ed indennità sostitutiva di mensa	» 7	» 19
Minimi di paga	» 3	» 17
Multe e trattenute	» 25	» 39
Orario di lavoro	» 2	» 14
Qualifiche	» 1	» 13
Quote di adesione contrattuale	» 20	» 34
Quote sindacali	» 21	» 36
Trasferta	» 11	» 26
Validità, decorrenza e durata	» 27	» 39
Vestiario	» 13	» 27

ALLEGATO A)

ACCORDO PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI IMPIEGATI EDILI

In Genova, il 20 luglio 1989

tra

l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova;
l'Associazione Sindacale INTERSIND, delegazione per la Liguria,
da una parte

e

la FeNEAL - UIL - Sindacato Provinciale di Genova,
la FILCA - CISL - Sindacato Provinciale di Genova,
la FILLEA - CGIL - Sindacato Provinciale di Genova, dall'altra,

visti

gli artt. 47 e 49 del Contratto Nazionale di categoria del 7 ott. 1987,

si conviene quanto segue:

a decorrere dal 1° luglio 1989, il premio di produzione, l'indennità sostitutiva di mensa e l'indennità di trasporto spettanti agli impiegati edili, sono determinati come segue:

A) Premio di produzione

A decorrere dal 1° luglio 1989, il premio di produzione per gli impiegati edili, per la provincia di Genova, è fissato nelle seguenti misure mensili:

	1/7/1989	1/12/1989
— Impiegato 1.a categoria super	261.910	294.252
— Impiegato 1.a categoria	246.316	275.423
— Impiegato 2.a categoria	206.401	230.658
— Assistente tecnico già di 3.a categoria	181.247	203.886
— Impiegato 3.a categoria	163.006	184.029
— Impiegato 4.a categoria	146.129	165.050
— Impiegato 4.a categoria p.i.	126.992	143.163

B) Indennità sostitutiva di mensa

Con la stessa decorrenza del 1° luglio 1989, l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di L. 96.000 (novantaseimila) mensili.

Tale indennità deve essere computata ai fini del premio annuo, della tredicesima mensilità e del premio di fedeltà.

Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio di mensa o pasto caldo esistente in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.

C) Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° luglio 1989, è riconosciuta agli impiegati edili l'indennità di trasporto nella misura di L. 51.400 (cinquantunmilaquattrocento) mensili.

La misura di tale indennità sarà aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti nel costo preso a riferimento.

Tale indennità deve essere computata ai fini del premio annuo, della tredicesima mensilità e del premio di fedeltà.

ALLEGATO B)

**REGOLAMENTO
PER IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE
E L'AMBIENTE DI LAVORO**

Art. 1

L'organizzazione e l'attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del C.C.N.L. 22 luglio 1979 e dell'articolo 24 del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della provincia di Genova sono disciplinate come segue.

Art. 2

Il Comitato è composto di 12 membri di cui 6 effettivi e 6 supplenti designati pariteticamente:

- n. 6 dall'Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova;
- n. 6 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

I membri supplenti sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

Uno dei componenti di parte imprenditoriale sarà designato dall'Associazione Sindacale Intersind, di intesa con l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova.

I membri del Comitato durano in carica 2 anni e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 5 volte consecutive non partecipino alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scaden-

za del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3

Il Comitato si riunisce di norma una volta la settimana ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 3 membri del Comitato stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4

Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscrivere da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5

Per il servizio di segreteria e per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi, inerenti all'attività del Comitato, provvede la sottoscritta Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova.

Art. 6

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

- a) si avvale della collaborazione degli Organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori e dai datori di lavoro;

d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7

Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lett. c) dell'art. 6.

Art. 8

Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L. 22 luglio 1979, per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9

L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 6 è disciplinata come segue:

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli ai rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.

Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati, una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini.

Scaduti i termini di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.

Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10

I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11

Tutte le spese per il servizio di segreteria e per l'attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro sono a carico della sottoscritta Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova.

Art. 12

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite accordo tra le parti per istanza di una delle stesse.

Art. 13

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L. 22 luglio 1979.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto in Genova, addì 26 settembre 1980.

- p. Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova
- p. Associazione Sindacale INTERSIND - Delegazione per la Liguria
- p. FILLEA - CGIL - Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini
- p. FILCA - CISL - Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni Affini
- p. FeNEAL - UIL - Federazione Provinciale Edili ed Affini

ALLEGATO C)

Fac-simile della comunicazione prevista dal 4° comma dell'art. 15 del C.C.N.L. relativo a « DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI ».

RACCOMANDATA A. R.

Spett.le
Cassa Edile Genovese
di Mutualità e di Assistenza
Via Cesarea, 87 R
GENOVA

e p. c. Spett.le
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale - I.N.P.S.
Sede di GENOVA

Spett.le
Istituto Nazionale per l'Assistenza
contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L.
Sede di GENOVA

Spett.le
Associazione Costruttori Edili
della provincia di Genova
Via XX Settembre, 37/9
GENOVA

APPALTO E SUBAPPALTO

La sottoscritta Impresa
N. dist. con sede in
via agli effetti della
« disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti » di cui all'art. 15 del vigente Contratto Collettivo Nazio-

nale di Lavoro per i dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo di avere affidato in appalto / in subappalto alla impresa sottoindicata l'esecuzione dei seguenti lavori.

- Cantiere di
- Denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice
- con sede in via
- Indicazione delle opere appaltate o subappaltate
- Data presunta di inizio dei lavori

Per codesta Cassa Edile si trasmette in allegato la dichiarazione di adesione al Contratto Collettivo Nazionale ed agli accordi locali integrativi, rilasciata dall'impresa esecutrice.

All.: 1 dichiarazione e Firma del Suo Legale Rappresentante

Timbro dell'Impresa

VERBALE DI ACCORDO SULLE INFORMAZIONI

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

INFORMAZIONI

In presenza di grandi opere, su richiesta delle parti verrà fissato presso l'Assedil o l'Intersind un incontro preventivo tra le parti stesse per esaminare e valutare i seguenti aspetti concernenti l'esecuzione dell'opera:

- tempi di realizzazione;
- regime degli orari e produttività;
- numero e qualifiche degli organici impegnati nelle varie fasi;
- politiche occupazionali in relazione al previsto utilizzo di manodopera locale;
- piani di sicurezza per l'antifortunistica e tutela dei lavoratori;
- versamenti alla Cassa Edile Genovese;
- elenco di massima degli appalti;
- servizi logistici e di cantiere.

* * *

Nei cantieri relativi alle summenzionate grandi opere in cui lavorino più imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese verrà comunque garantito l'esercizio dei diritti sindacali.

Le parti concordano sulla necessità di richiedere congiuntamente alle Pubbliche Amministrazioni di promuovere la consultazione ed il confronto periodico, di norma semestrale, con l'Assedil, l'Intersind e la F.l.c. di Genova in merito ai programmi di opere pubbliche.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova
- p. l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria
- p. la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova
- p. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova
- p. la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova

ALLEGATO E)

VERBALE DI ACCORDO SUL MERCATO DEL LAVORO

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

MERCATO DEL LAVORO

Osservatorio territoriale e regionale sugli appalti

Le parti convengono sull'opportunità che venga istituito un osservatorio territoriale e regionale sugli appalti in stretto collegamento ed intreccio con le istituzioni (v. legge 80) e dotato di centri di studio e di ricerca, per progettare l'evoluzione delle dinamiche del mercato locale, sistematizzare, divulgare ed incentivare la conoscenza delle tecnologie e delle tipologie di materiali da costruzione, informare sugli appalti pubblici e privati e sullo stato della loro attuazione. A tal fine potranno essere acquisiti i risultati di indagini mirate allo studio delle relazioni intercorrenti tra processi formativi e potenzialità di innovazione ed efficienza dell'apparato produttivo, ovvero all'approfondimento delle tematiche inerenti allo sviluppo del mercato pubblico e privato

dell'edilizia e le tendenze (sotto il profilo occupazionale e di qualificazione professionale) del mercato del lavoro.

In particolare l'analisi che le parti tramite l'Ente Scuola Edile hanno affidato al CRESME verrà finalizzata anche a tali scopi.

L'osservatorio dovrà rilevare l'evoluzione delle dinamiche del mercato del lavoro in stretto collegamento e intreccio con l'osservatorio pubblico regionale con gli Enti Paritetici (Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Antinfortunistico).

La Cassa Edile fornirà in particolare e in aggiunta a quanto sopra già previsto all'art. 17, comma 15, informazioni semestrali relative a:

- 1) mobilità globale operai per categorie:
 - apprendisti / C.F.L.;
 - operai comuni;
 - operai qualificati;
 - operai specializzati;
 - operai IV livello;
- 2) mobilità operai per dimensione di impresa;
- 3) mobilità operai per fasce di età (totale iscritti C.E. - assunti nell'anno - licenziati nell'anno - stabili);
- 4) suddivisione operai per categorie e scaglioni di età;
- 5) mobilità operai per fasce di età;
- 6) durata dei rapporti di lavoro (numero rapporti di lavoro per totale giorni);
- 7) numero addetti per mansioni;
- 8) mobilità operai per mansioni;
- 9) ore lavorate - ore di assenza per malattia od infortunio;
- 10) dimensione di impresa per classi di addetti.

Inoltre, data la rilevanza del problema, l'osservatorio dovrà occuparsi anche delle tematiche legate agli aspetti della sicurezza dei posti di lavoro.

Liste di mobilità e disponibilità

Obiettivo prioritario delle parti è utilizzare il sistema di collocamento deliberato dalla Commissione Regionale per l'impiego relativo all'istituzione di liste di disponibilità e mobilità per i lavoratori edili, per far sì che tali liste abbiano concreta attuazione; siffatto strumento andrà utilizzato in modo prioritario anche al fine di una politica occupazionale, di qualificazione e riqualificazione professionale in collegamento con l'Ente Scuola Edile Genovese e con l'attività di formazione della Regione Liguria.

A tal fine le liste dovranno essere integrate con gli elenchi dei lavoratori posti temporaneamente in C.I.G. e D.S.

Le parti, nell'intento di favorire il più possibile la proficua utilizzazione delle liste summenzionate e l'azione di riqualificazione dei lavoratori ivi iscritti, si impegnano ad intervenire congiuntamente presso la Commissione Regionale Ligure per l'impiego affinché siano adottati i necessari provvedimenti per consentire l'assunzione nominativa dei lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione presso l'Ente Scuola Edile Genovese.

Letto, confermato e sottoscritto

p. *l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova*

p. *l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria*

p. *la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova*

p. *la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova*

p. *la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova*

ALLEGATO F)

**VERBALE DI ACCORDO
SULLA FORMAZIONE ED IL DIRITTO ALLO STUDIO**

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Collegamenti tra C.F.L., apprendistato e Scuola Edile

Al fine di consentire un collegamento organico tra i contratti di formazione e lavoro e apprendistato e l'attività formativa svolta dall'Ente Scuola Edile Genovese, le parti concordano di predisporre presso l'Ente medesimo corsi disponibili per le imprese.

Le parti, inoltre, ritengono opportuno definire al meglio la disciplina contenuta nell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 al fine di verificare le connessioni tra i corsi di prima formazione, i contratti di formazione e lavoro e la disciplina dell'apprendistato.

Nell'ambito dell'attività didattica dell'Ente Scuola Edile Ge-

novese le parti, in stretta collaborazione con la direzione dello stesso, definiranno percorsi e modelli formativi.

Mutualizzazione delle « 150 ore »

Al fine di verificare la fattibilità di un sistema di mutualizzazione delle « 150 ore » di permessi per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto allo studio di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 7 ottobre 1987 le parti concordano di istituire a scopo sperimentale un apposito fondo da gestire presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.

Entro il mese di marzo del 1990 le parti si incontreranno per effettuare le opportune valutazioni in merito all'istituzione ed alle finalità di tale fondo per dare attuazione concreta a quanto sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova

p. l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria

p. la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova

p. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova

p. la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova

ALLEGATO G)

**VERBALE DI ACCORDO
SUL PROBLEMA DELL'ISCRIZIONE
DEGLI IMPIEGATI ALLA CASSA EDILE**

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

**COMMISSIONE PARITETICA DI STUDIO
PER I PROBLEMI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE
DEGLI IMPIEGATI ALLA C.E.G.**

Le parti convengono di istituire una commissione paritetica di studio che dovrà analizzare il problema relativo all'iscrizione degli impiegati alla Cassa Edile Genovese per proporre soluzioni che potranno costituire la base di un eventuale successivo accordo sulla materia.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova
- p. l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria
- p. la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova
- p. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova
- p. la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova

ALLEGATO H)

VERBALE DI ACCORDO SUGLI IMPIEGATI

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

IMPIEGATI

Su richiesta delle R.S.A., le imprese interessate forniranno informazioni relative alla disponibilità all'impiego dei contratti di lavoro a tempo parziale, e, nei limiti di cui all'art. 58 C.C.N.L. 7 ottobre 1987, sui trasferimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova
- p. l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria
- p. la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova
- p. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova
- p. la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova

ALLEGATO I)

VERBALE DI ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

CLASSIFICAZIONE

Periodicamente, su richiesta delle R.S.A. o delle OO.SS., verrà promosso un incontro presso l'Assedil o l'Intersind in cui le imprese interessate forniranno l'opportuna informativa sugli inquadramenti dei lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova
- p. l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria
- p. la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova
- p. la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova
- p. la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova

ALLEGATO L)

VERBALE DI ACCORDO
SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA

e, in ordine alfabetico

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

si stipula il presente accordo

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le parti concordano sull'istituzione di una commissione che affronti i temi legati alla costituzione di un fondo per il T.F.R. preferibilmente presso la Cassa Edile Genovese.

La commissione dovrà definire tempi e modi affinché il fondo venga realizzato entro la vigenza contrattuale.

Nota a verbale

Le parti si danno atto che la istituzione del « fondo per il T.F.R. » è da intendersi quale garanzia dell'effettivo pagamento ai lavoratori del T.F.R. maturando e non quale accantonamento del T.F.R. già maturato.

Dichiarazione di parte industriale

La parte industriale si riserva di sottoporre i risultati della commissione alla preventiva approvazione dei propri organismi nazionali esulando la materia da quelle normate dall'art. 40 C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Dichiarazione di parte sindacale

La parte sindacale ribadisce che la materia trattata nel presente articolo è parte integrante della contrattazione territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. *l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova*
- p. *l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria*
- p. *la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova*
- p. *la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova*
- p. *la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova*

ALLEGATO M)

VERBALE DI ACCORDO SUGLI INFORTUNI

Il giorno 20 luglio 1989 in Genova,

tra

- *l'ASSEDIL - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA*
- *l'ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND - DELEGAZIONE PER LA LIGURIA*

e, in ordine alfabetico

- *la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L.*
- *la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.*
- *la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L.*

si stipula il presente accordo

INFORTUNI

In attuazione del terzo comma dell'art. 70, D.P.R. n. 1124/1965, in tema di anticipazioni dell'indennità per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, le parti si impegnano ad intervenire presso l'INAIL.

Tale impegno dovrà concretizzarsi nella stipula da parte dell'Assedil e dell'Intersind in eventuale collegamento con la F.L.C. entro ottobre 1989 di apposita convenzione con l'INAIL finalizzata al pagamento dell'anticipazione da parte delle imprese della summenzionata indennità.

La convenzione dovrà consentire alle imprese di addivenire al rimborso dell'anticipazione dell'indennità in tempi e modi certi e non penalizzanti per le imprese; in tal caso si farà seguito al pagamento di detta anticipazione a far data dal mese di stipula della citata convenzione.

Dichiarazione di parte industriale

La parte industriale si riserva di sottoporre la bozza del testo della convenzione con l'INAIL alla preventiva approvazione dei propri organismi nazionali esulando la materia da quelle normate dall'art. 40 C.C.N.L. 7 ottobre 1987.

Dichiarazione di parte sindacale

La parte sindacale ribadisce che la materia trattata nel presente articolo è parte integrante della contrattazione territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto

- p. *l'ASSEDIL - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova*
- p. *l'Associazione Sindacale INTERSIND Delegazione per la Liguria*
- p. *la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Genova*
- p. *la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della Provincia di Genova*
- p. *la Fe.N.E.A.L. - U.I.L. della Provincia di Genova*